

# BOLLETTINO UFFICIALE

2° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 35  
DEL 3 DICEMBRE 2024  
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 48  
DEL 27 NOVEMBRE 2024

S O 3 5

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPR n. 052/Pres. del 21 marzo 2016, pubblicato sul BUR n. 14 del 6 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).



## Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

---

### **Legge** regionale 2 dicembre 2024, n. 10

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

pag. **2**



## Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

24\_SO35\_1\_LRE\_10-2024\_1\_TESTO

### Legge regionale 2 dicembre 2024, n. 10

#### Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

**Il Consiglio regionale** ha approvato

**Il Presidente della Regione** promulga la seguente legge:

##### Art. 1

##### *(Istituzione e finalità)*

1. Con la presente legge la Regione Friuli Venezia Giulia istituisce la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna in conformità ai principi stabiliti dagli articoli 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione.

2. La Commissione regionale di cui al comma 1, di seguito indicata con il termine <<Commissione>>, è organo consultivo del Consiglio e della Giunta regionale e cura il controllo e l'effettiva attuazione nel territorio regionale dei principi di eguaglianza e di parità sociale, con compiti di consulenza, garanzia e vigilanza in merito alle pari opportunità tra uomo e donna.

##### Art. 2

##### *(Funzioni)*

1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.

2. La Commissione nell'autonomo svolgimento delle proprie funzioni consulta, a propria discrezione, ogni espressione della realtà femminile e della società civile e mantiene rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi le medesime finalità istituzionali, con gli altri organi di garanzia regionali e locali, nonché con le istituzioni pubbliche della Regione.

3. La Presidente della Commissione rappresenta la Commissione medesima negli organismi di coordinamento delle commissioni di parità operanti a livello nazionale.

4. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione

della donna, anche immigrata, nella regione e sulla condizione delle donne emigrate;

b) cura la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione, e stimola la crescita della cultura delle pari opportunità presso le amministrazioni pubbliche e nella società civile;

c) formula osservazioni e indicazioni al Consiglio e alla Giunta regionale per l'adeguamento della legislazione regionale alle finalità della presente legge;

d) presenta al Consiglio regionale osservazioni sulle proposte di legge e sui disegni di legge che direttamente abbiano rilevanza per la condizione femminile e le pari opportunità;

e) esprime parere sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa che siano considerati dalla Giunta regionale di rilevanza diretta per la condizione femminile;

f) vigila sul rispetto della disciplina in materia di parità di genere e pari opportunità nelle nomine di competenza della Regione in enti e istituti pubblici, anche economici; può proporre modifiche normative che favoriscano la parità di genere nelle nomine di competenza della Regione;

g) predispone e promuove progetti di "azioni positive" tesi a espandere e facilitare l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e a incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne; predispone annualmente il programma di intervento volto a promuovere e sostenere progetti e iniziative da finanziare ai sensi dell'articolo 3, comma 8;

h) esamina e valuta progetti e iniziative per "azioni positive" da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 8, e promuove azioni di sensibilizzazione sulle tematiche di proprio interesse.

5. La Presidenza della Commissione convoca annualmente l'Assemblea regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale iscritti all'elenco di cui all'articolo 8 e le rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori e imprenditrici, dei lavoratori e lavoratrici dipendenti ed autonome e dei movimenti femminili delle formazioni politiche rappresentate in Consiglio regionale per illustrare e discutere l'attività svolta dalla Commissione e raccogliere le istanze proposte dalle associazioni.

6. La Presidenza della Commissione può convocare Assemblee territoriali con le medesime modalità e fini previsti al comma 5.

7. La Commissione invia annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle componenti dell'Assemblea regionale una relazione sulla condizione della donna nella regione e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità, previa audizione nella Commissione permanente competente della Presidente della Commissione, al fine di promuovere congrue azioni legislative volte a migliorare la condizione della donna.

### Art. 3

#### *(Strumenti e strutture operative)*

1. La Regione assicura alla Commissione lo svolgimento della sua attività in condizione di autonomia, libertà, indipendenza ed efficacia e provvede a dotare gli uffici competenti di adeguate risorse umane e strumentali.

2. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale.
3. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 14 (Disposizioni sull'autonomia organizzativa del Consiglio regionale).
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a), g) e h), la Commissione può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), la Commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il Consiglio regionale.
6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e), il Consiglio e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione i relativi atti.
7. Il parere sugli atti di cui all'articolo 2, comma 4, lettere d) ed e), deve essere espresso entro quindici giorni dalla ricezione dell'atto. Ove il parere non sia reso entro il suddetto termine, si prescinde dallo stesso.
8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g), la Commissione indica all'Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento.
9. Il Consiglio regionale disciplina con regolamento, adottato previo parere obbligatorio della Commissione, la concessione di contributi volti a sostenere le "azioni positive" di cui all'articolo 2, comma 4, lettera g), e le azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 2, comma 4, lettera h).

#### Art. 4

##### *(Composizione e nomina della Commissione)*

1. La Commissione è composta da quattordici commissarie o commissari in possesso di comprovata esperienza nel campo delle politiche di genere delle pari opportunità.
2. Almeno la metà delle persone elette, oltre ai requisiti di cui al comma 1, devono essere indicate da movimenti o associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e/o da organizzazioni regionali delle imprenditrici e degli imprenditori e delle lavoratrici e lavoratori dipendenti e autonomi maggiormente rappresentative a livello regionale. I movimenti o associazioni o le organizzazioni citate indicano non più di una persona candidata.
3. Le/gli elette/i appartenenti al genere maggiormente rappresentato in Consiglio regionale non possono superare la percentuale che nello stesso è rappresentato dal genere opposto.
4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica, due rappresentanti dei Consiglieri regionali in carica, uno della maggioranza e uno della minoranza, la Consigliera o il Consigliere regionale di parità di cui all'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Possono, altresì, partecipare le/gli assessore/i su temi di particolare rilevanza.
5. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere rieletti una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno

dei commissari si provvede alla sostituzione entro trenta giorni con le modalità indicate al comma 2.

#### Art. 5

##### *(Insediamento della Commissione)*

1. Entro trenta giorni dall'elezione delle/dei componenti di cui all'articolo 4, comma 2, il Presidente del Consiglio regionale convoca la Commissione per la seduta di insediamento. Fino all'elezione della Presidente la seduta di insediamento è presieduta dalla/dal componente più anziana/anziano di età.

#### Art. 6

##### *(Presidenza e funzionamento della Commissione)*

1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza costituito dalla Presidente e da due Vicepresidenti. L'elezione della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle/dei componenti; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L'elezione di due Vicepresidenti ha luogo con voto limitato a uno e risulterà eletta la persona che alla prima votazione ha ricevuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra due candidature verrà eletta la persona più giovane.

2. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.

3. La Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo delle commissarie e dei commissari.

4. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vicepresidente più anziana la sostituisce svolgendo ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui all'articolo 7, comma 1.

5. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più uno delle commissarie e dei commissari e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie e dei commissari; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria o il commissario viene dichiarata/o decaduta/o dall'Ufficio di Presidenza che ne dà comunicazione al Consiglio regionale per la sua sostituzione entro trenta giorni.

6. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle/dei presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente. Sono approvate con voto favorevole della maggioranza assoluta delle/dei componenti la Commissione le deliberazioni concernenti il programma annuale di attività, le modifiche ai regolamenti interni di funzionamento della Commissione, la relazione di cui all'articolo 2, comma 7, e l'istituzione delle sezioni o gruppi di lavoro.

7. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno, e può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.

8. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione presenta all'Ufficio di Presidenza del

Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria.

10. Il Consiglio regionale rende pubblici, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 8 e 9.

#### Art. 7

##### *(Trattamento economico)*

1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore all'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.

2. Alle commissarie e ai commissari spetta un gettone di presenza per ogni seduta della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro costituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 7, il cui ammontare è stabilito con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e in ogni caso non superiore a 100 euro.

3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI).

4. Alla Presidente, alle commissarie e ai commissari che risiedano in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione e delle sezioni o gruppi di lavoro di cui all'articolo 6, comma 7, spetta il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previsti per i/le dipendenti regionali.

5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari, nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di "azione positiva" finanziati dalla Regione in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie o commissari da lei delegati spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.

#### Art. 8

##### *(Elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale)*

1. Per consentire la convocazione dei movimenti e delle associazioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, viene istituito presso la Presidenza del Consiglio regionale l'elenco regionale dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale a cui possono iscriversi, presentando il proprio atto costitutivo, tutti i movimenti e le associazioni, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge e che abbiano sede nella Regione Friuli Venezia Giulia da almeno due anni.

#### Art. 9

##### *(Norma finanziaria)*

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge regionale fanno carico al bilancio del Consiglio regionale.



Art. 10  
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
  - a) legge regionale 1 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
  - b) articolo 42 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1 (Disposizioni in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici regionali, di lavori pubblici, urbanistica, edilizia residenziale pubblica e risorse idriche, di previdenza, di finanza e di contabilità regionale, di diritto allo studio, di pari opportunità tra uomo e donna, di agricoltura, di commercio, di ricostruzione, di sanità, di disciplina delle nomine di competenza regionale in Enti ed Istituti pubblici e di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale);
  - c) articolo 19 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali);
  - d) articolo 7, commi 22 e 23, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
  - e) articolo 41 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003);
  - f) articolo 5 della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari);
  - g) articolo 4 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 24 (Soppressione dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici, modifiche alla legge regionale 9/2014 concernente il Garante regionale dei diritti della persona, nonché modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna);
  - h) legge regionale 21 marzo 2018, n. 11 (Nuove modifiche alla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)).

Art. 11  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 2 dicembre 2024

FEDRIGA

## NOTE

### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Il testo riportato tra le parentesi quadre è abrogato.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Nota all'articolo 1

- Il testo degli articoli 3, 37, 51 e 117, settimo comma, della Costituzione è il seguente:

#### Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

#### Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

#### Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 117

- Omissis -

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

- Omissis -

### **Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 7 novembre 2022, n. 14, è il seguente:

Art. 7

*(Supporto alle attività degli Organi di garanzia e degli altri organi con sede presso il Consiglio regionale)*

1. Per il supporto alle attività degli Organi di garanzia e degli altri organi istituiti con legge ed aventi sede presso il Consiglio regionale, è individuata all'interno della Segreteria generale del Consiglio regionale, ai sensi del Regolamento di organizzazione degli uffici consiliari, un'apposita struttura organizzativa di livello dirigenziale.
2. Qualora si ravvisi l'esigenza di assicurare agli Organi di garanzia, in ragione di specifiche e peculiari funzioni loro attribuite, il funzionamento dei medesimi sul territorio regionale, la struttura di cui al comma 1 può essere articolata in sedi decentrate. A tale fine l'Amministrazione regionale mette a disposizione del Consiglio regionale sedi adeguate.
3. Nell'organizzazione della struttura di cui al comma 1 va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

### **Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, è il seguente:

Art. 16

*(Consigliera o Consigliere regionale di parità)*

1. In conformità al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 (Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è effettuata la nomina della Consigliera o del Consigliere regionale di parità, con decreto del

Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di lavoro.

2. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza almeno triennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità, sulle pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione.

3. Il mandato della Consigliera o del Consigliere regionale di parità ha durata di quattro anni ed è rinnovabile una sola volta. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina della nuova Consigliera o del nuovo Consigliere di parità.

4. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità svolge funzioni di promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione per donne e uomini nel lavoro. Svolge altresì le funzioni di pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 198/2006, nonché i compiti e le funzioni previsti dall'articolo 15, commi 1, 4 e 5, del decreto legislativo 198/2006.

5. La Consigliera o il Consigliere regionale di parità è componente della Commissione regionale per il lavoro e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), e successive modifiche. Partecipa altresì ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza previsti dalla programmazione dei Fondi strutturali e alle riunioni del Comitato scientifico dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, di cui all'articolo 30 nonies della legge regionale 11/2009, nonché alla concertazione regionale.

## LAVORI PREPARATORI

### Progetti di legge

#### n. 18-02

- risultante dallo stralcio degli emendamenti 108 novies.1, 108 decies.1, 108 undecies.1, 108 duodecies.1, 108 terdecies.1, presentati dai consiglieri Calligaris, Di Bert, Giacomelli e Cabibbo al disegno di legge n. 18 <<Disposizioni multisettoriali e di semplificazione>>, deliberato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 30 aprile 2024, ai sensi dell'articolo 107 del regolamento interno; assegnato alla V Commissione permanente il 3 maggio 2024 e trasmesso alla Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna per la formulazione di eventuali osservazioni;

#### n. 30

- di iniziativa delle consigliere Buna, Capozzi, Celotti, Fasiolo, Liguori, Massolino, Pellegrino e Spagnolo, presentato al Consiglio regionale il 5 novembre 2024 e nella stessa data assegnato alla V Commissione permanente e trasmesso alla Commissione pari opportunità tra uomo e donna per la formulazione di eventuali osservazioni;

- progetti di legge esaminati in via preliminare dalla V Commissione permanente nella seduta del 14 novembre 2024 e nella medesima seduta abbinati, con scelta della proposta di legge n. 30 quale testo base, ai sensi dell'articolo 93 del regolamento interno;
- testo base esaminato e approvato all'unanimità, con modifiche, dalla V Commissione permanente nella seduta del 14 novembre 2024, con relazioni delle consigliere Buna, Celotti e Pellegrino;
- testo proposto dalla V Commissione permanente esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 21 novembre 2024 e in quest'ultima seduta approvato all'unanimità, con modifiche;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 9339/P dd. 28 novembre 2024.

**BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA**  
**PARTE I-II-III (fascicolo unico)**

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
PRESIDENZA DELLA REGIONE  
SEGRETARIATO GENERALE - SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA  
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste  
Tel. +39 040 377.3607  
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO, DEMANIO, SERVIZI GENERALI E SISTEMI INFORMATIVI - SERVIZIO LOGI-  
STICA, PROTOCOLLO E SERVIZI GENERALI  
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste  
Tel. +39 040 377.2016  
e-mail: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)  
[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010  
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)**

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata;
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste - utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfaitariamente applicando le sottoriportate tariffe per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

**PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO**

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture

IN FORMA ANTICIPATA

I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:

Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -

CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE

E-MAIL: [logistica@regione.fvg.it](mailto:logistica@regione.fvg.it)

[logistica@certregione.fvg.it](mailto:logistica@certregione.fvg.it)

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

- a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
- b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**

**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati):** *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli:** *modulo in f.to DOC*

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile  
ANNA D'AMBROSIO - Responsabile di redazione  
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con Insiel S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS5®

stampa: Direzione centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi - Servizio logistica, protocollo e servizi generali -  
Struttura stabile gestione delle attività di elaborazione e stampa pubblicazioni interne ed esterne per l'amministrazione regionale e per il consiglio regionale non riguardanti i lavori d'aula